SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 33**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1989.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad assumere un funzionario tecnico nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 14 luglio 1989, n. 608, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale è stata trasmessa la richiesta dell'Università degli studi di Siena, in data 12 aprile 1989, ad assumere un funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) presso la clinica ostetrica e ginecologica, vincitore del concorso conclusosi il 18 febbraio 1989;

Ritenuto l'istituto della mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, non possa validamente e proficuamente applicarsi nel caso di specie, trattandosi di professionalità tecnica di alta specializzazione difficilmente riconducibile in esubero presso altre pubbliche amministrazioni;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'ente da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alla richiesta assunzione, così come specificato in dispositivo;

Decreta:

L'Università degli studi di Siena è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) vincitore del concorso ad un posto di funzionario tecnico presso la clinica ostetrica e ginecologica, conclusosi il 18 febbraio 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 17

90A0609

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1989.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri ad assumere novantasette unità, a tempo determinato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art. 7, comma sesto, il quale prevede assunzioni di personale a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che nell'ambito dei progetti obiettivo in esso indicati, anche per ulteriori esigenze da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in settori specifici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, recante disposizioni in materia di costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro, è stato delegato l'esercizio di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che risulta urgente e necessario intervenire per dare piena e totale attuazione alla legge n. 49/87 che ha introdotto una nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, onde consentire la piena efficienza delle strutture e l'efficacia degli interventi;

Vista la proposta avanzata dal Ministero degli affari esteri con nota del 18 luglio 1989, prot. n. 4531/213;

Visto l'art. 5, comma secondo, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

In via sperimentale e per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile per sopravvenute documentate esigenze, è consentita la costituzione di rapporti a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che per i progetti obiettivo nei settori indicati dall'art. 7, comma sesto, della legge 28 dicembre 1988, n. 554, anche per le esigenze dei servizi nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Art. 2.

Per la realizzazione del progetto obiettivo indicato dal Ministro degli affari esteri nella proposta motivata citata in premessa, è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il numero di personale e per i profili professionali seguenti:

	Numero dei posti
collaboratore statistico - settima qualifica funzionale	3
assistente tecnico - sesta qualifica funzionale	10
ragioniere - sesta qualifica funzionale	14
stenodattilografo - quinta qualifica funzionale	20
addetto ai terminali evoluti - quinta qualifica funzionale	20
operatore amministrativo - quinta qualifica funzionale	30
Totale . . .	97

Art. 3.

La prova selettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, terrà anche conto di quanto previsto dall'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 4.

Il Ministro degli affari esteri farà fronte agli oneri conseguenti nell'ambito dei normali stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 1

90A0610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un vigile urbano nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 1° settembre 1989, n. 6589, del comune di Giffoni Sei Casali (Salerno), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso approvato con delibera consiliare n. 96 del 10 giugno 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Giffoni Sei Casali (Salerno);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso approvato con delibera consiliare n. 96 del 10 giugno 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 181

90A0611

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere due tecnici dell'impianto depuratore nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 19 maggio 1989, n. 4458, del comune di Tropea (Catanzaro), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere due tecnici dell'impianto depuratore (sesta qualifica funzionale) i vincitori del concorso approvato dal Co.Re.Co. di Catanzaro nella seduta del 20 gennaio 1987, n. 2033;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Tropea (Catanzaro) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Tropea (Catanzaro);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Tropea (Catanzaro), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, due tecnici dell'impianto depuratore (sesta qualifica funzionale), vincitori di concorso approvato dal Co.Re.Co. di Catanzaro nella seduta del 20 gennaio 1987, n. 2033.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 180

90A0612

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un capo sezione nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 3 marzo 1989, n. 8567, del comune di Castelfranco Emilia (Modena), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un capo sezione (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso istituito con delibera n. 315 dell'11 ottobre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) ha dato l'attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Castelfranco Emilia (Modena);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Castelfranco Emilia (Modena), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un capo sezione (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso istituito con delibera n. 315 dell'11 ottobre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 188

90A0613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Albosaggia ad assumere un istruttore direttivo nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 25 maggio 1989, n. 2742, del comune di Albosaggia (Sondrio), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un istruttore direttivo - responsabile settore amministrativo (settima qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 6 del 29 febbraio 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Albosaggia ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Albosaggia;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Albosaggia (Sondrio), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 un istruttore direttivo - responsabile settore amministrativo (settima qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 6 del 29 febbraio 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 190

90A0614

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 dicembre 1989.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere centosessantotto unità di personale di varie qualifiche nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con la legge 20 novembre 1987, n. 472, in base al quale non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto l'articolo unico della legge 30 luglio 1985, n. 445, concernente l'adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione dell'interno;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 13 novembre 1989, n. M.9101, del Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Direzione centrale del personale, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere centosessantotto unità idonee di concorsi vari le cui graduatorie sono state approvate nel quadriennio 1985-1988 e nel corso del 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il Ministero dell'interno ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4, dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Direzione centrale del personale;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta Amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Direzione centrale per il personale, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere centosessantotto unità ricorrendo ad idonei di graduatorie, come di seguito specificate:

	Numero dei posti
traduttore interprete (sesta qualifica funzionale) (graduatorie varie approvate nel periodo dal 20 dicembre 1985 al 18 dicembre 1986)	40
operatore di consolle di C.E.D. (quinta qualifica funzionale) (graduatoria approvata con decreto ministeriale 2 gennaio 1989)	11
operatore di unità periferica C.E.D. (quinta qualifica funzionale) (graduatoria approvata con decreto ministeriale 21 maggio 1985)	23
dattilografo (quarta qualifica funzionale) (graduatorie regionali approvate il 31 dicembre 1988)	37
cuciniere (terza qualifica funzionale) (graduatorie regionali approvate nel periodo dal 13 dicembre al 21 aprile 1986)	9
addetto ai servizi di pulizia (seconda qualifica funzionale) (graduatorie regionali approvate dal 2 febbraio 1985 al 12 novembre 1986)	33
addetto ai servizi di ristoro e mensa (seconda qualifica funzionale) (graduatorie regionali approvate nel periodo dall'8 marzo 1988 al 12 maggio 1989)	15

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 2

90A0615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1990, fino a quella n. 8 di scadenza 1° luglio 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Repubbliche marinare opportunamente elaborati ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui e riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12656», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° luglio 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 22 giugno 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1989 - Roma, 1° luglio 1989; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Sarcinelli), Il Primo Dirigente (Marzio». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 794200 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa,. una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° luglio 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 22 giugno 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12656», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° luglio 1993».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000:. verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque.milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 393

90A0621

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 21 e 22 dicembre 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Udine, per l'adesione ad uno sciopero del direttore reggente l'ufficio in parola;

in data 21, 22 e 23 dicembre 1989: ufficio del registro di Milazzo, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

dal 25 novembre 1989 al 4 gennaio 1990: ufficio del registro di Agrigento, per le operazioni di trasferimento dell'ufficio nel locale demaniale di Piazzetta San Calogero;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 21 E 22 DICEMBRE 1989

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Udine.

IN DATA 21, 22 E 23 DICEMBRE 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Milazzo.

DAL 25 NOVEMBRE 1989 AL 4 GENNAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0622

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 gennaio 1990.

Assegnazione di fondi per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania e integrazione all'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989. (Ordinanza n. 1867/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 1735 FPC del 13 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1989;

Vista la nota n. 2209 del 13 ottobre 1989 della regione Campania, assessorato ai lavori pubblici-acque ed acquedotti, con la quale si richiede l'accreditamento dei fondi giusta l'attuazione del secondo comma dell'art. 8 dell'ordinanza 1735/FPC;

Viste le note n. R.I./3998/C.S. del 16 novembre 1989 del servizio bilancio e affari amministrativi e n. 28201 del 22 dicembre 1989 dell'ufficio legislativo riguardanti le modalità di accreditamento dei fondi;

Considerato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento di L. 150.640.450.000 al Fondo della protezione civile per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza 1735/FPC nel limite di lire 80 miliardi per l'anno 1989 e di L. 70.640.450.000 per l'anno 1990;

Considerato che per l'erogazione dei fondi alla regione Campania devono essere disposti modi e termini per assicurare il tempestivo finanziamento delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'importo globale di L. 150.640.450.000 per la realizzazione di opere di cui all'ordinanza 1735/FPC citata nelle premesse è assegnato alla regione Campania.

L'accreditamento di tali fondi sarà effettuato a favore del c/c infruttifero n. 22711 (ex 450), acceso a nome della regione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dovrà rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato, unitamente ad una relazione, da inviare al Dipartimento della protezione civile, relativa allo stato di avanzamento dei lavori per la risoluzione della crisi idrica nella regione Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del 12 dicembre 1984, 27 febbraio e 10 dicembre 1985, 26 gennaio 1987, rispettivamente dei consigli delle facoltà di economia e commercio, farmacia, medicina e chirurgia II e medicina veterinaria; alle deliberazioni n. 016 del 27 giugno 1986 del senato accademico e n. 034 dell'8 luglio 1986 del consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 841 a 844 relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 841. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizione fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici ecologici tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dell'alimentazione.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 844, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della scienza dell'alimentazione, la scuola si articola negli indirizzi: dietologico e dietoterapico, nutrizionistico generale, e tecnologico alimentare.

La scuola rilascia i titoli di specialista in scienza dell'alimentazione, indirizzo dietologico e dietoterapico, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo nutrizionistico generale, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo tecnologico alimentare.

Art. 842. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo il primo anno comune lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 843. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia (istituto di scienze fisiologiche umane e istituto di scienze biochimiche) in collaborazione con le facoltà:

a) economia e commercio (laboratorio di merceologia);

b) farmacia (laboratorio di chimica e chimica farmaceutica);

c) scienze agrarie (laboratorio di industrie agrarie);

d) medicina veterinaria (laboratorio di zootecnia).

Art. 844. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo dietologico e dietoterapico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo nutrizionistico generale i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria,

scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, scienze delle preparazioni alimentari; all'indirizzo tecnologico alimentare i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 845. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biochimico-fisiologica;
b) chimico-tecnologica;
c) epidemiologica e di metodologie di intervento;
d) igienico-ecologica;
e) nutrizione clinica.

Art. 846. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimico-fisiologico:

biochimica della nutrizione;
fisiologia della nutrizione umana;
biochimica patologica della nutrizione;
istituzione di dietetica;
dietetica fisiologica;
dietetica delle collettività;
elementi di fisiologia generale;
elementi di fisiologia della nutrizione;
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;
psicologia del comportamento alimentare;
alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio.

b) Chimico-tecnologica:

chimica degli alimenti;
elementi di tecnologie alimentari;
analisi chimica degli alimenti;
microbiologia delle industrie alimentari;
istituzioni di tecnologie alimentari;
tecnologie speciali;
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti.

c) Epidemiologica e di metodologie di intervento:

istituzione di statistica applicata ai problemi alimentari;
statistica dei consumi alimentari;
epidemiologia nutrizionale;
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

d) Igienico-ecologica:

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare;
approvvigionamento idrico e detergenza.

e) Nutrizione clinica:

diagnostica dello stato di nutrizione;
dietetica e dietoterapia dell'infanzia;
dietetica e dietoterapia dell'adulto;
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
alimentazione parenterale ed enterale.

Art. 847. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 100):
biochimica della nutrizione.

Chimico-tecnologica (ore 160):
chimica degli alimenti;
elementi di tecnologie alimentari.

Igienico-ecologica (ore 70):
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare.

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 70):
istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Biochimico-fisiologica (ore 320):
fisiologia della nutrizione umana;
biochimica patologica della nutrizione;
istituzioni di dietetica.

Epidemiologica e di metodologie d'intervento (ore 80):
epidemiologia nutrizionale;
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 400):
diagnostica dello stato della nutrizione;
dietetica e dietoterapia dell'infanzia;
dietetica e dietoterapia dell'adulto;
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi;
malattie del metabolismo e della nutrizione.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 240):

alimentazione parenterale ed enterale;
malattie del metabolismo della nutrizione.

Biochimico-fisiologica (ore 80):

psicologia del comportamento alimentare.

Igienico-ecologica (ore 80):

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno* - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 300):

fisiologia della nutrizione umana;
elementi di fisiologia generale;
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;
dietetica fisiologica.

Chimico-tecnologica (ore 100):

analisi chimica degli alimenti.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

dietetica delle collettività.

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 180):

epidemiologia nutrizionale;
statistica dei consumi alimentari.

Chimico-tecnologica (ore 120):

analisi chimica degli alimenti.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo nutrizionistico generale:

Igienico-ecologica (ore 180):

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare;
ecologia e geografia dell'alimentazione.

Biochimico-fisiologica (ore 160):

alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio;
psicologia del comportamento alimentare.

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 60):

sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno* - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 110):

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;
elementi di fisiologia generale.

Chimico-tecnologica (ore 290):

analisi chimica degli alimenti;
microbiologia delle industrie alimentari;
istituzioni di tecnologie alimentari.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 60):

elementi di fisiologia della nutrizione.

Chimico-tecnologica (ore 240):

analisi chimica degli alimenti;
tecnologie speciali.

Igienico-ecologica (ore 100):

ecologia e geografia dell'alimentazione.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo tecnologico alimentare:

Chimico-tecnologica (ore 220):

tecnologie speciali;
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti.

Igiene ecologica (ore 100):

approvvigionamento idrico e detergenza.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 848. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

fisiologia;
igiene;
merceologia;
dietetica;
agraria;
zootecnia;
biochimica;
chimica e chimica farmaceutica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0624

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, del 19 ottobre 1989 sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 10 del vigente statuto relativo al corso di laurea in giurisprudenza è modificato come segue:

Art. 10. — All'elenco degli insegnamenti complementari vengono aggiunti i seguenti:

45) diritto d'autore;
46) diritto dei Paesi socialisti;
47) diritto dell'esecuzione penale;
48) diritto delle assicurazioni;
49) diritto di famiglia;
50) diritto fallimentare comparato;
51) diritto musulmano;
52) diritto penale e processuale penale internazionale;
53) diritto sindacale italiano e comparato;
54) diritto delle società;
55) diritto tributario internazionale e della CEE;
56) diritto urbanistico;
57) dottrina dello Stato;
58) economia monetaria;
59) finanza degli enti locali;
60) giustizia costituzionale;
61) informatica giuridica;
62) istituzioni di diritto processuale;
63) legislazione dei beni culturali e ambientali;
64) sistemi fiscali comparati;
65) sistemi giuridici comparati;
66) storia del diritto canonico;
67) storia del pensiero economico;
68) storia delle codificazioni moderne;
69) teoria dell'interpretazione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 7 dicembre 1989

Il rettore: DOZZA

90A0625

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 17 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Esino Lario e Cortenova dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della S.I.P., direzione regionale della Lombardia. (Deliberazione n. 47373).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P., per la realizzazione di ripetitore passivo su area ubicata nei comuni di Esino Lario, mappale 2479, foglio 9 e Cortenova, mappale 1374, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Esino Lario, mappale 2479, foglio 9 e Cortenova, mappale 1374, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Esino Lario e Cortenova copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provvedano ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 17 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0591

DELIBERAZIONE 31 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sernio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione di una strada in località «Pra Ghiaccia» da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. 47911).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valtellina di Tirano, per la realizzazione di manutenzione strada in località «Pra Ghiaccia», su area ubicata nel comune di Sernio, mappali 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti in difesa della pubblica incolumità, trattandosi di ricostruzione di muro di sostegno, attualmente in precaria stabilità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, considerato che le opere in argomento riguardano il miglioramento di uno stradello già esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, che riconfermano l'attuale assetto e destinazione dell'area;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Sernio, mappali 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, foglio 2, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Sernio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 31 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0592

DELIBERAZIONE 31 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Margno dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sciovia «Cima del Laghetto-Cimone» e della seggiovia ad attacchi fissi «Pian delle Betulle-Cima del Laghetto» da parte dell'I.T.A. S.p.a. (Deliberazione n. 47912).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla soc. I.T.A. S.p.a., per la realizzazione di sciovia e seggiovia, su area ubicata nel comune di Margno, mappale 917, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d),* nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti in un auspicato sviluppo turistico del comune di Margno;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che nella zona del Pian delle Betulle sono già presenti impianti scioviari e, quindi, l'opera in argomento non pregiudica l'assetto attuale dell'area;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella riconferma della sua attuale destinazione;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Margno, mappale 917, foglio 7, limitatamente alla parte interessata dall'opera in questione, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Margno copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 31 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0593

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 febbraio 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati" limitatamente alle seguenti parti:

Art. 4

— III comma limitatamente alle parole attribuire preferenze, per";

Art. 58

— II comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere";

Art. 59

— II comma, limitatamente alle parole "il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi;";

Art. 60

— I comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima";

— IV comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";

— VII comma: "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati";

— VIII comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il Collegio" e limitatamente alle parole "rimangono valide le prime";

Art. 61;

Art. 68

— I comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,";

Art. 76

— I comma, n. 1), limitatamente alla parola "61".».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, largo Nazareno, 3, presso l'ufficio dell'on. Mariotto Segni.

90A0687

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1990, registro n. 1, foglio n. 5, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi don Carlo Gnocchi è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Annita Maragnoli, nata a Savona il 28 luglio 1901 e deceduta a San Donato Milanese il 17 maggio 1982, a favore dell'Unione con testamento olografo del 30 novembre 1978, pubblicato dal notaio Giuseppe Serpi di Milano il 4 giugno 1982 con il n. 22869 di repertorio e registrato a Milano l'8 giugno 1982 al n. 12654, consistente in beni mobili, meglio descritti negli inventari redatti dallo stesso notaio G. Serpi, e bene immobile sito in Milano alla via Astolfo n. 19 censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 15687, del valore di lire 140 milioni ritenuto congruo dall'uffici tecnico erariale di Milano.

90A0630

Autorizzazione alla fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1990, registro n. 1, foglio n. 10, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Angela Ugolina Rosa Margheritis, nata a Borgo Vercelli il 13 luglio 1895 e deceduta a Moncrivello il 13 luglio 1985, a favore della fondazione dei mutilatini don Carlo Gnocchi con testamento olografo del 24 maggio 1961, pubblicato il 24 settembre 1985 dal notaio Enrico Bellezza di Novara con il n. 23373 di repertorio e registrato a Novara il 1° ottobre 1985 al n. 6015, consistente in beni mobili per L. 8.743.600 ed in un bene immobile sito in Biandrate alla via Valsesia n. 24 peritato in lire 70 milioni, elevato dall'ufficio tecnico erariale a lire 102 milioni, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Novara alla partita n. 254.

90A0631

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valore civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1988, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla bandiera della Polizia di Stato anni 1968-1988. — Nell'arco di venti anni ed in occasione di oltre cinquantadue milioni di interventi su allarme, le volanti della Polizia di Stato, articolate operativamente dal Servizio «113», hanno ben meritato la stima e la gratitudine dei cittadini per la loro professionalità, decisione, spirito di sacrificio, umana solidarietà ed attaccamento al dovere. Sempre pronte ad accorrere dovunque veniva richiesta la loro presenza, sia che si trattasse dell'esigenza di prestare soccorso a persone in difficoltà o della consumazione di un reato, si sono prodigate al massimo delle loro possibilità offrendo, con centinaia di caduti e migliaia di feriti e invalidi, lunga testimonianza dell'adempimento del proprio dovere, di costante luminoso olocausto agli ideali istituzionali e di ulteriore conferma della tradizione che vede la Polizia di Stato operare, con solidarietà e dedizione, accanto ai cittadini ed al servizio delle istituzioni.

Alla memoria del sovrintendente principale della Polizia di Stato Tammaro Romano, il 31 marzo 1988 in Grumo Nevano (Napoli). — Libero dal servizio, con coraggiosa determinazione, affrontava due giovani armati che si erano introdotti in un negozio a scopo di rapina. Ingaggiava, quindi, con i banditi un conflitto a fuoco nel corso del quale veniva ferito mortalmente. Splendido esempio di elette virtù civiche e di assoluto sprezzo del pericolo.

Agente della Polizia di Stato Domenico Coviello, il 21 dicembre 1987 in Bologna. — Libero dal servizio, con grande sprezzo del pericolo, affrontava quattro malviventi che si erano introdotti in un istituto di credito a scopo di rapina. Benché contro di lui venissero esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco, dopo aver mortalmente ferito uno dei rapinatori, riusciva ad assicurarne altri due alla giustizia. Mirabile esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento.

Medaglie d'argento

Alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Domenico Prosperi, l'8 febbraio 1988 in Brescia. — Con sprezzo del pericolo e pronta determinazione, affrontava un malvivente armato che aveva fatto irruzione in un istituto di credito a scopo di rapina. Veniva, però, raggiunto da numerosi colpi di pistola esplosi dal rapinatore in fuga, rimanendo ferito mortalmente. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e di ammirevole coraggio.

Agente della Polizia di Stato Maria Angela Natali, l'8 febbraio 1988 in Brescia. — Con coraggiosa determinazione, faceva ripetutamente fuoco contro un bandito armato che, introdottosi in un istituto di credito a scopo di rapina, aveva gravemente ferito con numerosi colpi di pistola un suo collega. Mirabile esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento.

Agente della Polizia di Stato Paolo Martiniello, il 2 gennaio 1987 in Frattamaggiore (Napoli). - Libero dal servizio, non esitava ad ingaggiare un conflitto a fuoco con due rapinatori. Benché ferito ad una gamba e all'orecchio sinistro, colpiva uno dei malviventi riuscendo, successivamente, ad assicurarlo alla giustizia. Mirabile esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento.

Medaglie di bronzo

Agente ausiliario della Polizia di Stato Antonello Muscente, il 28 luglio 1987, in S. Giovanni Sinis dell'Agro di Cabras (Oristano). — Richiamato da invocazioni di aiuto, di tuffava in mare, incurante del pericolo, per soccorrere un bagnante che, a causa delle avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Agente della Polizia di Stato Vincenzo Volpe, il 20 maggio 1986 in Napoli. Mettendo in pericolo la propria incolumità, si lanciava, con pronta determinazione, su un giovane che, in stato di depressione, minacciava di lanciarsi nel vuoto dall'alto di un precipizio. Afferratolo, riusciva a trarlo in salvo.

90A0638

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 2 maggio 1988, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al brigadiere dei carabinieri Antonio Prunesti, il 9 luglio 1987 in Torino. In servizio di pattugliamento notturno si tuffava senza esitazione, unitamente a dipendente militare nelle profonde acque di un fiume, e, dopo notevoli sforzi, riusciva a trarre in salvo arrestandolo, un pregiudicato, che nel tentativo di sottrarsi all'inseguimento vi era precipitato con un'auto rubata.

Al carabiniere Giorgio Cosentino, il 9 luglio 1987 in Torino. — In servizio di pattugliamento notturno si tuffava senza esitazione, unitamente al sottufficiale capo equipaggio, nelle profonde acque di un fiume, e, dopo notevoli sforzi, riusciva a trarre in salvo arrestandolo, un pregiudicato, che nel tentativo di sottrarsi all'inseguimento vi era precipitato con un'auto rubata.

Al maresciallo capo dei carabinieri Francesco Pittau, il 23 maggio 1987 in Norbello (Oristano). — Con sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi in un pozzo, riuscendo a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida.

Al finanziere Gilberto Giai Gischia e Dante Grandi, il 23 aprile 1987 in Como. — Unitamente a due commilitoni, partecipava alle operazioni di salvataggio di una donna che si era gettata nelle acque di un lago, a scopo suicida.

Al carabiniere Alberto Lai, il 12 aprile 1987 in Selegas (Cagliari). — Ben consapevole del rischio personale si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme e unitamente al proprio comandante di stazione riusciva a portare all'esterno una bombola di gas liquido surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze.

Al brigadiere dei carabinieri Ivo Mura, il 12 aprile 1987 in Selegas (Cagliari). — Ben consapevole del rischio personale si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme e unitamente a dipendente militare riusciva a portare all'esterno una bombola di gas liquido surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze.

Al sig. Gilberto Calvagni, Attilio Miori e al carabiniere Ivano Carpentari, il 24 marzo 1987 in Arco (Trento). — In occasione di violento incendio in abitazione privata, noncurante del rischio personale, s'introduceva, unitamente a due animosi, nei locali invasi dal fumo, riuscendo a trarre in salvo un uomo ed una donna in preda alle fiamme.

Al vice brigadiere dei carabinieri Salvatore Mazzara, il 10 gennaio 1987 in Molochio (Reggio Calabria). — In occasione di un incendio in abitazione privata, noncurante del rischio personale, s'introduceva unitamente a militare dipendente nei locali invasi dalle fiamme e riusciva a trasportare all'esterno una donna gravemente ustionata.

Al carabiniere Giovanni Gallo, il 10 gennaio 1987 in Molochio (Reggio Calabria). — In occasione di un incendio in abitazione privata, noncurante del rischio personale, s'introduceva unitamente a superiore sottufficiale nei locali invasi dalle fiamme e riusciva a trasportare all'esterno una donna gravemente ustionata.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 10 maggio 1988, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al finanziere Salvatore Danile, l'8 agosto 1987, in Roma. — Libero dal servizio si poneva, con pronta determinazione, all'inseguimento di un malvivente e, raggiuntolo, riusciva a trattenerlo consentendo il suo arresto da parte di una pattuglia della polizia.

Al carabiniere Davide Finotti, Alfredo Pinaffo e Rinaldo Mattei, il 28 luglio 1987 in Aquilone di Valdisotto (Sondrio). — In occasione della disastrosa alluvione della Valtellina, unitamente a due commilitoni, si prodigava nel fare evacuare un centro abitato in procinto di essere travolto da una grossa frana, riuscendo, poi, a soccorrere tre persone rimaste ferite nella circostanza.

All'agente della Polizia di Stato Pietro Zucchi, il 4 giugno 1987 in Viareggio (Lucca). — Libero dal servizio, si lanciava in mare, con pronta determinazione, per soccorrere una giovane donna che vi si era gettata a scopo suicida. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva.

Al vigile urbano Andrea Zozzaro e Ciro Bruno, il 30 luglio 1986 in Salerno. — Senza esitazione e con generoso altruismo, si tuffava, unitamente ad altro animoso, in mare per soccorrere un giovane in procinto di annegare. Raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva.

90A0639

Ricompensa al merito civile

Con decreto del 10 maggio 1988, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro alla bandiera del Corpo della Guardia di finanza, con la seguente motivazione: «In un arco secolare, dimostrando esemplare spirito di abnegazione, encomiabile dedizione e generoso altruismo a salvaguardia della vita umana, con azioni singole o collettive compiute prevalentemente nei tradizionali luoghi di vigilanza alpestre e marittima, non riconducibili ad interventi di ampia portata in occasione di calamità nazionali, 16.526 appartenenti alla Guardia di finanza si prodigavano con indomito coraggio e sprezzo del pericolo in operazioni di soccorso, individualmente premiate, ben meritando al Corpo intero, per tanto cospicuo patrimonio di umana solidarietà, la riconoscenza della comunità e della Nazione». Territori italiani, 1881-1986.

90A0640

Modificazioni allo statuto dell'associazione «La San Vincenzo», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «La San Vincenzo», con sede in Milano, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, a modificare alcuni articoli dello statuto, giusta delibere dell'assemblea dei soci, in data 19 maggio 1982, 7 novembre 1986 e 22 giugno 1988.

90A0637

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2618 dell'11 gennaio 1990 è stato autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Radenska - Sorgente salute».

Con decreto ministeriale n. 2620 dell'11 gennaio 1990 sono state autorizzate le etichette destinate all'esportazione dell'acqua minerale naturale «Lauretana» di Graglia Santuario (Vercelli).

90A0642

MINISTERO DEL TESORO

N. 24

Corso dei cambi del 2 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249,800	1249,800	1249,80	1249,800	1249,800	1249,80	1250,010	1249,800	1249,800	1249,80
E.C.U.	1514,650	1514,650	1515 —	1514,650	1514,650	1514,65	1514,800	1514,650	1514,650	1514,65
Marco tedesco	742,500	742,500	742,60	742,500	742,500	742,500	742,490	742,500	742,500	742,70
Franco francese	218,610	218,610	218,45	218,610	218,610	218,610	218,640	218,610	218,610	218,61
Lira sterlina	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —
Fiorino olandese	658,450	658,450	659,15	658,450	658,45	658,45	658,560	658,450	658,450	658,45
Franco belga	35,522	35,522	35,55	35,522	35,522	35,522	35,530	35,522	35,522	35,22
Peseta spagnola	11,492	11,492	11,50	11,492	11,492	11,492	11,496	11,492	11,492	11,49
Corona danese	192,120	192,120	192,30	192,120	192,12	192,12	192,130	192,120	192,120	192,12
Lira irlandese	1969,250	1969,250	1970 —	1969,250	1969,25	1969,25	1969,300	1969,250	1969,250	—
Dracma greca	7,925	7,925	7,90	7,925	7,925	7,925	7,916	7,925	7,925	—
Escudo portoghese	8,437	8,437	8,45	8,437	8,437	8,437	8,437	8,437	8,437	8,43
Dollaro canadese	1051,600	1051,600	1053 —	1051,600	1051,60	1051,60	1051,600	1051,600	1051,600	1051,60
Yen giapponese	8,605	8,605	8,555	8,605	8,605	8,605	8,605	8,605	8,605	8,60
Franco svizzero	834,570	834,570	835 —	834,570	834,570	834,570	834,550	834,570	834,570	834,57
Scellino austriaco	105,435	105,435	105,50	105,435	105,435	105,435	105,450	105,435	105,435	105,43
Corona norvegese	192,300	192,300	192,50	192,300	192,300	192,300	192,450	192,300	192,300	192,30
Corona svedese	207,750	207,750	204 —	207,750	207,750	207,750	208 —	207,750	207,750	207,75
Marco finlandese	314,600	314,600	315 —	314,600	314,60	314,60	314,770	314,600	314,600	—
Dollaro australiano	964,500	964,500	964 —	964,500	964,500	964,500	965,300	964,500	964,500	964,70

Media dei titoli del 2 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,075
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,950
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	101 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,100
» » » 22- 6-1987/91	91,575
» » » 18- 3-1987/94	74,825
» » » 21- 4-1987/94	74,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,525
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	85,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» » » » 16- 8-1985/90	100,200
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	100,950
» » » » 18-11-1985/90	100,150
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,400
» » » » 17- 1-1986/91	100,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,525
» » » »	1- 6-1984/91	100,650
» » » »	1- 7-1984/91	100,575
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,325
» » » »	1-10-1984/91	100,275
» » » »	1-11-1984/91	100,325
» » » »	1-12-1984/91	100,200
» » » »	1- 1-1985/92	100,750
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	99,350
» » » »	19- 5-1986/92	98,150
» » » »	20- 7-1987/92	98,550
» » » »	19- 8-1987/92	98,725
» » » »	1-11-1987/92	98,100
» » » »	1-12-1987/92	98,175
» » » »	1- 1-1988/93	97,675
» » » »	1- 2-1988/93	97,625
» » » »	1- 3-1988/93	97,275
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98,900
» » » »	18- 6-1986/93	96,300
» » » »	1- 7-1988/93	98,850
» » » »	17- 7-1986/93	96,225
» » » »	1- 8-1988/93	98,825
» » » »	19- 8-1986/93	95,975
» » » »	1- 9-1988/93	97,875
» » » »	18- 9-1986/93	95,750
» » » »	1-10-1988/93	97,800
» » » »	20-10-1986/93	96,100
» » » »	1-11-1988/93	98,350
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	97,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,875
» » » »	1- 2-1989/94	97,950
» » » »	1- 3-1989/94	97,525
» » » »	15- 3-1989/94	97,025
» » » »	1- 4-1989/94	97,100
» » » »	1-10-1987/94	97,725
» » » »	1- 2-1985/95	98,350
» » » »	1- 3-1985/95	94,350
» » » »	1- 4-1985/95	93,850
» » » »	1- 5-1985/95	93,850
» » » »	1- 6-1985/95	94,300
» » » »	1- 7-1985/95	95,100
» » » »	1- 8-1985/95	94,425
» » » »	1- 9-1985/95	94,475
» » » »	1-10-1985/95	94,950
» » » »	1-11-1985/95	95,050
» » » »	1-12-1985/95	95,800
» » » »	1- 1-1986/96	95,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,450
» » » »	1- 2-1986/96	96,100
» » » »	1- 3-1986/96	95,050
» » » »	1- 4-1986/96	94,125
» » » »	1- 5-1986/96	93,975
» » » »	1- 6-1986/96	94,750
» » » »	1- 7-1986/96	94,650
» » » »	1- 8-1986/96	93,675
» » » »	1- 9-1986/96	93,775
» » » »	1-10-1986/96	92,975
» » » »	1-11-1986/96	93,875
» » » »	1-12-1986/96	93,100
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	93,550
» » » »	18- 2-1987/97	93,325
» » » »	1- 3-1987/97	92,950
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	92,575
» » » »	1- 6-1987/97	93 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,500
» » » »	1- 8-1987/97	92,900
» » » »	1- 9-1987/97	95,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,175
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,575
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,475
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,075
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,425
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,650
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,275
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,275
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,325
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,200
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,450
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,075
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	98,275
» » »	11,50%	1-10-1990	99,275
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,175
» » »	9,25%	1-11-1990	98,225
» » »	9,25%	1-12-1990	98,275
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,575
» » »	11,50%	1-11-1991	97,375
» » »	11,50%	1-12-1991	97,425
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,150
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,100
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,300
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,050
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,300
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,525
» » »	12,50%	1-10-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993	96,550
» » »	12,50%	17-11-1993	96,575
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,075
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,425
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,700
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,350
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,400
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,800
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,550
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M102020

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla società Stenico geom. Renzo S.n.c., in Fornace, e dai singoli soci.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 2.893.775.334 dovuto dalla società Stenico geom. Renzo S.n.c. e dai singoli soci è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di docici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Trento nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A0641

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1990, registro n. 1 Università, foglio n. 58, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Vignoli Elvira ved. Malagoli, costituita dai seguenti beni immobili siti in Pisa:

1) appartamento in via Giovanni Pisano n. 27/*A*, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 9, particella n. 952, sub 5;

2) appartamento in via E. Serafi n. 11, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 9, particella n. 836, sub 13;

3) appartamento in via XXIV Maggio n. 12, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 9, particella n. 75, sub 15 e la quota di proprietà pari a 1/36 sui locali di abitazione (portierato) sito in via Giovanni Pisano n. 27 distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 9, particella n. 81, sub 1,

ai quali è stato attribuito, in considerazione della loro semidisponibilità, un valore complessivo di L. 192.500.000 come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Pisa, e da beni mobili per un valore complessivo di L. 105.526.589.

90A0632

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 10141 sett. II/2° del 29 novembre 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in un'apparecchiatura Eco Color Doppler Aloka per un valore di L. 225.000.000 da destinare all'istituto scientifico di medicina interna - cattedra di semeiotica cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Genova n. 10252 sett. II/2° del 29 novembre 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in un'apparecchiatura CDRS per un valore di L. 47.200.000 da destinare all'istituto scientifico di medicina interna - cattedra di clinica medica «R».

Con decreto del prefetto di Genova n. 10253 sett. 2°-2 del 5 dicembre 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Ciurlo avv. Camillo, Ciurlo Maria Luisa, Fuselli Francesco e Fuselli Marta la donazione consistente nella somma di L. 15.000.000 per la istituzione di un premio di studio annuale da destinare allo studente che abbia discusso nell'anno accademico una tesi di diritto penale o di procedura penale ottenendo il miglior punteggio, sugli interessi percepiti dall'Università su tale somma, ovvero, se tale frutto si rivelasse insufficiente, mediante prelievo diretto sul capitale.

90A0636

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1418/1 sett. 2 del 16 dicembre 1989 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro le seguenti donazioni:

1) L. 30.000.000 per la ricerca diretta dal prof. Renato Mariani Costantini sul tema: «Marcatori genetici e fenotipici di carcinomi del colon e della mammella»;

2) L. 80.000.000 per la ricerca diretta dal prof. Musiani sul tema: «Induzione di risposta antitumorale da procursori linfoidi T umani»;

3) L. 20.000.000 per la ricerca diretta dal prof. Iacobelli sul tema: «Studio del riconoscimento da parte delle cellule LAK di proteine delle cellule tumorali».

90A0633

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 20102 89-2° sett. del 5 dicembre 1989 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Roan di Casate Novo (Como) la donazione consistente in un mixer da laboratorio prod. Standard completo di accessori per un valore di L. 2.109.870 da destinare alla scuola di specializzazione in scienza e tecnologie cosmetiche.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 20103 89 2° sett. del 5 dicembre 1989 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Hoechst Italia sud di L'Aquila, la donazione consistente in apparecchiature per un valore di L. 3.758.000 da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica.

90A0634

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33636 89 dell'11 dicembre 1989 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, la donazione consistente in apparecchiature indicate nell'art. 2 dell'atto a rogito dott. De Corato, rep. 32098, racc. 6576, da destinare alla prima cattedra malattie apparato cardiovascolare.

90A0635

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione*, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000